



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 dell'8 marzo 1995, e relative modifiche con delibere del Consiglio Comunale n. 26 dell'8 agosto 1995 e n. 35 del 22 luglio 1996.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Principi fondamentali.....	5
Art. 2 - Territorio	5
Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo	5
Art. 4 - Albo Pretorio.....	6
Art. 5 - Finalità	6
Art. 6 - Programmazione	7
Art. 7 - Collaborazione	7
Art. 8 - Promozione sociale	7
Art. 9 - Patrimonio storico e culturale	7
Art. 10 - Assetto ed utilizzo del territorio.....	7
Art. 11 - Sviluppo Economico	8
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE	8
Art. 12 - Organi del Comune	8
Capo I - Consiglio Comunale	8
Art. 13 - Ruolo.....	8
Art. 14 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale	8
Art. 15 - Elezione, composizione, durata	9
Art. 16 - Regolamento del Consiglio Comunale	9
Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale.....	9
Art. 18 - Convocazione.....	9
Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale).....	10
Art. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)	10
Art. 21 - Pubblicità delle sedute	10
Art. 22 - Votazioni.....	11
Art. 23 - Presidenza delle sedute consiliari	11
Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute consiliari.....	11
Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni	11
Capo II - Consiglieri Comunali	11
Art. 26 - I Consiglieri Comunali.....	11
Art. 27 - Doveri dei Consiglieri Comunali	11
Art. 28 - Diritti dei Consiglieri Comunali	12
Art. 29 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali...	12
Art. 30 - Consigliere anziano.....	13
Art. 31 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo	13
Capo III - Commissioni	13
Art. 32 - Commissioni Consiliari	13
Art. 33 - Commissioni Comunali	13
Art. 34 - Commissioni Consiliari speciali	13
Capo IV - Giunta Comunale.....	14
Art. 35 - La Giunta Comunale	14
Art. 36 - Composizione e presidenza	14
Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore	14
Art. 38 - Anzianità degli Assessori.....	14
Art. 39 - Durata in carica	14
Art. 40 - Sfiducia	15
Art. 41 - Dimissioni del Sindaco	15
Art. 42 - Cessazione di singoli Assessori	15
Art. 43 - Funzioni e attribuzioni	15
Art. 44 - Funzionamento.....	16

Capo V - Sindaco.....	16
Art. 45 - Funzioni	16
Art. 46 - Attribuzioni di amministrazione	17
Art. 47 - Attribuzioni di vigilanza	18
Art. 48 - Attribuzioni organizzatorie	18
Art. 49 - Deleghe del Sindaco	18
Art. 50 - Attribuzioni per le funzioni statali	19
Art. 51 - Sospensione e decadenza	19
Art. 52 - Funzioni sostitutive	19
TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI.....	19
Art. 53 - Principi e criteri direttivi.....	19
Art. 54 - Segretario Comunale.....	19
Art. 55 - Vice segretario Comunale.....	21
TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI.....	21
Capo I - Uffici	21
Art. 56 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	21
Art. 57 - Organizzazione del lavoro	21
Capo II - Servizi	22
Art. 58 - Servizi pubblici	22
Art. 59 - Gestione in economia.....	22
Art. 60 - Concessione a terzi	22
Art. 61 - Azienda speciale	23
Art. 62 - Istituzione.....	23
Art. 63 - Società di capitali.....	24
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI	24
Art. 64 - Principi di cooperazione	24
Art. 65 - Convenzioni	25
Art. 66 - Consorzi	25
Art. 67 - Accordi di programma	25
Art. 68 - Unione dei Comuni	26
TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	26
Capo I - Istituti della partecipazione.....	26
Art. 69 - Organismi e forme associative di partecipazione	26
Art. 70 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.....	26
Art. 71 - Albo Comunale delle associazioni e del volontariato.....	27
Art. 72 - Consulta dell'Associazionismo.....	27
Capo II - Partecipazione collaborativa	28
Art. 73 - Istanze, petizioni, interrogazioni.....	28
Art. 74 - Proposte	28
Art. 75 - Diritto di iniziativa.....	28
Art. 76 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa.....	29
Capo III - Partecipazione consultiva	29
Art. 77 - Referendum consultivo	29
Art. 78 - Effetti del referendum consultivo	29
Art. 79 - Disciplina del referendum consultivo	29
Art. 80 - Consultazioni su atti fondamentali	30
Capo IV - Partecipazione difensiva.....	30
Art. 81 - Pubblicità degli atti	30
Art. 82 - Diritto di accesso e di informazione	30
Art. 83 - Azione popolare	30
TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO	31
Art. 84 - Istituzione.....	31

Art. 85 - Attribuzioni	31
Art. 86 - Nomina.....	31
Art. 87 - Durata in carica, decadenza e revoca.....	31
Art. 88 - Mezzi e prerogative	32
Art. 89 - Rapporti con gli organi comunali	32
Art. 90 - Indennità di funzione	32
Art. 91 - Difensore civico pluricomunale.....	32
TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ.....	33
Art. 92 - Programmazione di bilancio	33
Art. 93 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	33
Art. 94 - Risorse per la gestione corrente	33
Art. 95 - Risorse per gli investimenti	34
Art. 96 - Gestione del patrimonio.....	34
Art. 97 - Revisione economico finanziaria - Collegio dei Revisori dei Conti.....	34
Art. 98 - Rendiconto della gestione	35
Art. 99 - Appalti e contratti	35
Art. 100 - Controllo della gestione	35
Art. 101 - Tesoreria e riscossione.....	36
TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA.....	36
Capo I - Regolamenti.....	36
Art. 103 - Procedimento di formazione	36
Capo II - Ordinanze del Sindaco	37
Art. 104 - Ordinanze ordinarie	37
Art. 105 - Ordinanze straordinarie.....	37
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI	37
Art. 106 - Revisione dello Statuto	37
Art. 107 - Entrata in vigore	37
Art. 108 - Entrata in vigore delle modifiche di adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81	38

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

1 - La Comunità di Crocetta del Montello è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2 - Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3 - Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati alle scelte politiche.

4 - Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a'sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, nelle Commissioni comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

5 - Afferma e promuove il valore della persona e della famiglia.

6 - Promuove una cultura per la pace, la giustizia e la solidarietà riferita anche alle relazioni fra i popoli, promuove e sostiene inoltre il processo di integrazione europea.

7 - Valorizza il lavoro come mezzo di promozione umana e sociale.

8 - Il Comune garantisce a tutti i cittadini la libertà religiosa.

9 - Comune di Crocetta del Montello, in particolare, si propone di valorizzare i seguenti aspetti peculiari e di perseguire:

- a) il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie tradizioni storiche, religiose e culturali;
- b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali con particolare riferimento al fiume Piave e Montello;
- c) il soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani o dei più deboli, favorendo la pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 2 - Territorio

1 - Crocetta del Montello, Comune della Regione Veneto, comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Il territorio si estende per una superficie di Kmq. 26,38, confinante con i Comuni di Cornuda, - Pederobba, Vidor, Moriago della Battaglia, - Volpago del Montello e. Montebelluna e comprende le frazioni di:

- a) Crocetta del Montello, capoluogo;
- b) Ciano del Montello;
- c) Nogarè

3 - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale o alla denominazione delle frazioni sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1 - I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2 - Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1983 è costituito dalla rappresentazione: d'oro ad un cuneo di verde movente dalla piatta, caricato da un boschetto di noci d'oro, nodrito su terreno pure d'oro; il cuneo cimato dalla croce del Calvario di rosso è adestrato da una fabbrica d'azzurro con ciminiera dello stesso, fumante, sormontata da due spighe di rosso decussate; a sinistra un bosco di verde (Montello) radicato su terreno dello stesso; in capo una fascia d'azzurro mareggiata d'argento (Piave). Ornamenti esteriori da Comune

3 - Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto è costituito da: drappo partito di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Crocetta del Montello.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati l'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del Drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4- Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura:

“Comune di Crocetta Del Montello Provincia di Treviso”.

5 - La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6 - Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7 - L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4 - Albo Pretorio

1 - La Giunta Comunale individua nella sede municipale un apposito spazio, di facile accessibilità, da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2 - Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma primo avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 - Finalità

1 - Il Comune di Crocetta del Montello persegue i propri fini istituzionali valendosi dell'autonomia assicurategli dall'ordinamento giuridico.

2 - Il Comune assume ed esercita, sulla base di regole e atti di autonomia anche compiti individuati e riconosciuti dall'ordinamento vigente, in particolare quando siano preordinati a:

a) - Il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito, in funzione di obiettivi di pari opportunità, di sviluppo per le diverse componenti della comunità;

b) - La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica;

c) - Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia, con specifica attenzione alle attività delle organizzazioni di volontariato;

d) - La tutela, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

- e) - Favorisce la partecipazione dei cittadini, anche in forme associative, all'Amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa
- 3 - Assicura l'informazione sulla propria attività nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste nel regolamento.
- 4 - Favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente con le modalità stabilite dal regolamento.
- 5 - Il Comune si impegna a promuovere il servizio scolastico al più alto livello possibile nel rispetto della vigente normativa.

Art. 6 - Programmazione

1 - Il Comune assume la politica di programmazione come metodo della propria azione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla; definisce i propri obiettivi mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Art. 7 - Collaborazione

- 1 - Il Comune promuove e favorisce la collaborazione con altri Comuni, anche in forma consortile, enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.
- 2 - Per le finalità innanzi esposte, il Comune privilegerà e potenzierà la collaborazione con i Comuni limitrofi e favorirà le iniziative utili per l'area Montelliana e del Montebellunese.

Art. 8 - Promozione sociale

- 1 - Il Comune ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà dettati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; si impegna a favorire iniziative idonee a sviluppare l'integrazione nella comunità locale dei soggetti provenienti da altri Paesi e garantire loro l'utilizzo dei servizi.
- 2 - Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative.
- 3 - Il Comune si impegna a garantire il minimo vitale a tutti i cittadini.

Art. 9 - Patrimonio storico e culturale

- 1 - Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, culturale della Comunità locale.
- 2 - Promuove ed attua a tal fine iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali e la tradizione locale in questo ambito riconosce il ruolo svolto dalle Parrocchie di Crocetta del Montello, Ciano del Montello e Nogarè.

Art. 10 - Assetto ed utilizzo del territorio

- 1 - Il Comune promuove ed attua un assetto organico del territorio nel quadro della pianificazione generale della Regione, della Provincia e degli strumenti a livello intercomunale e comunale.
- 2 - Promuove la tutela e la salvaguardia dell'ambiente indirizzando, in modo preminente, la propria attività alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e ad assicurare una migliore qualità della vita.

3 - Tutela tutti quei beni pubblici, religiosi o di proprietà privata, che per il loro intrinseco valore storico, artistico, culturale ed ambientale costituiscono testimonianza della storia, delle tradizioni e del costume della Comunità di Crocetta del Montello.

4 - Il Comune si impegna alla realizzazione di infrastrutture e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione e all'interesse pubblico e generale.

Art. 11 - Sviluppo Economico

1 - Il Comune favorisce lo sviluppo armonico ed integrato dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria predisponendo strumenti normativi e pianificatori adeguati; promuove la razionalizzazione ed il coordinamento del sistema di distribuzione commerciale anche ai fini della tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo promuovendo iniziative idonee; favorisce le iniziative produttive che impiegano metodi e processi tecnici finalizzati alla difesa ambientale o che investono parte degli utili aziendali in studi e ricerche, nel settore dell'ecologia e dei risparmi energetici.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi del Comune

1 -- Sono organi istituzionali preposti al governo della collettività comunale il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 13 - Ruolo

1 -- Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità di Crocetta del Montello; determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione.

2 - Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2 - Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 - a) Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, commissioni ed organismi Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

b) Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge o dagli statuti. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45

giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6 - Ispira la propria azione ai doveri della solidarietà.

Art. 15 - Elezione, composizione, durata

1 - La legge disciplina i modi di elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale.

2 - Il Consiglio comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 16 - Regolamento del Consiglio Comunale

1 - - Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento di funzionamento e organizzazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1 - Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2 - La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:

- a) convalida dei consiglieri comunali eletti;
- b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- c) presentazione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

3 - La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostantive si discute.

4 - Per la validità della seduta e delle deliberazioni relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20.

5 - Non si fa luogo ad altri adempimenti se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6 - L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprenda anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 18 - Convocazione

1 - Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza, rispettivamente con preavviso di cinque giorni, tre giorni e ventiquattro ore.

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri almeno 36 ore prima della seduta

2 - Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.

3 - Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.

4 - Il Consiglio Comunale può essere convocato, in seduta straordinaria:

- a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;

- b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
- 5 - In caso d'urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti.
- 6 - Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco, ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

- 1 - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri Comunali assegnati, salvi i casi in cui sono richieste maggioranze speciali previste dalla Legge o dai Regolamenti.
- 2 - Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.
- 3 - Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno nella seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
- 4 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Comunali:
- a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 - b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

- 1 - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
- 2 - Per le nomine o le designazioni, qualora la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
- 3 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
- a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche;
 - d) le schede nulle.
- 4 - Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri comunali presenti.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 22 - Votazioni

- 1 - Le votazioni avvengono a scrutinio palese salvo quanto stabilito al comma terzo.
- 2 - Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui lo statuto ed i regolamenti prevedano la votazione per appello nominale.
- 3 - Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 23 - Presidenza delle sedute consiliari

- 1 - Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
- 2 - Il Presidente può ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo e di impedimento al regolare svolgimento della seduta.

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

- 1 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
- 2 - Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula assume le funzioni di Segretario il Vice-Segretario Comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i consiglieri comunali presenti alla seduta.
- 3 - Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
- 4 - Ogni consigliere comunale ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 5 - Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri comunali;
 - b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Capo II - Consiglieri Comunali

Art. 26 - I Consiglieri Comunali

- 1 - La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.
- 2 - Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
- 3 - I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Art. 27 - Doveri dei Consiglieri Comunali

- 1 - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.
- 2 - I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo scritto, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla ratifica all'interessato della proposta di decadenza.

4 - I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5 - I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6 - Per assicurare la massima trasparenza i Consiglieri devono comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, annualmente i redditi posseduti.

7 - Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Diritti dei Consiglieri Comunali

1 - I Consiglieri Comunali:

a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;

b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze;

c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2 - L'esercizio dei diritti di cui al comma primo è disciplinato con apposito regolamento.

3 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato di grado e giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4 - In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'Amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 29 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali

1 - Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Chi presiede la seduta le Comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

2 - Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata a' sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

3 - Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 30 - Consigliere anziano

1 - Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

Art. 31 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1 - I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2 - Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capigruppo.

3 - I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite da apposito regolamento.

4 - Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Capo III - Commissioni

Art. 32 - Commissioni Consiliari

1 - Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo Consiliari.

2 - Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee e sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.

Art. 33 - Commissioni Comunali

1 - Oltre alle Commissioni Comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.

2 - Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3 - Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche e di ordini e collegi professionali per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 34 - Commissioni Consiliari speciali

1 - Il Consiglio Comunale può istituire di volta in volta Commissioni Consiliari speciali per l'esame di questioni di carattere particolare.

2 - Su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati possono essere

istituite Commissioni Consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

3 - La composizione, i poteri e il funzionamento delle Commissioni d'indagine sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento Consiliare.

Capo IV - Giunta Comunale

Art. 35 - La Giunta Comunale

1 - La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2:

a) è l'organo di governo del Comune.

b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 36 - Composizione e presidenza

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.

2 - In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco, o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1 - Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili alle medesime cariche.

2 - Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

3 - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

4 - Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5 - Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38 - Anzianità degli Assessori

1 - L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

Art. 39 - Durata in carica

1 - La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale ed all'elezione del nuovo Sindaco.

2 - La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 40 - Sfiducia

- 1 - La Giunta comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Comunale.
- 2 - Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.
- 3 - Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
- 4 - Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta almeno da due quinti dei Consiglieri comunali assegnati.
- 5 - La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere anziano.
- 6 - In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
- 7 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 41 - Dimissioni del Sindaco

- 1 - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, di conseguenza la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio stesso.

Art. 42 - Cessazione di singoli Assessori

- 1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - e) revoca;
 - d) decadenza.
- 2 - Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
- 3 - Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio comunale oppure quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo.
- 4 - Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale, ed entrano in carica a comunicazione avvenuta.

Art. 43 - Funzioni e attribuzioni

- 1 - La Giunta comunale, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico amministrativi del Consiglio comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
- 2 - Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
- 3 - Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
- 4 - Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario comunale.
- 5 - Alla Giunta comunale, in particolare, compete:
 - a) formulare, le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

- b) predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale ed i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
- e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto ed approvare le transazioni;
- f) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
- g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
- h) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
- i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale.

Art. 44 - Funzionamento

- 1 - L'attività della Giunta comunale è collegiale.
- 2 - La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
- 4 - La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5 - Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
- 6 - Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
- 7 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati.
- 8 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 9 - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritta dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Comunale.

Capo V - Sindaco

Art. 45 - Funzioni

- 1 - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2 - Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
- 3 - Ha competenza e poteri di indirizzo e di vigilanza dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 - Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

5 - Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di:

- a) amministrazione;
- b) vigilanza;
- c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 46 - Attribuzioni di amministrazione

1 - Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
- c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
- d) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, e ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori.
- f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e, sentiti i capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) revoca, qualora ne esistano le condizioni, i rappresentanti di cui alla lettera f);
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8/6/1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze;
- l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m) può delegare agli Assessori ed al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito;
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- o) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- p) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale;
- q) adotta ordinanze ordinarie;
- r) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- s) emette i provvedimenti delle occupazioni d'urgenza e degli espropri;
- t) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- u) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta comunale e del Segretario comunale;

- v) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi, qualora gli stessi siano rogati dal Segretario Comunale;
- z) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 47 - Attribuzioni di vigilanza

1 - Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) collabora con i Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 48 - Attribuzioni organizzative

1 - Il Sindaco

- a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale, e del Consiglio Comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 49 - Deleghe del Sindaco

1 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.

2 - Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale.

3 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4 - Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

5 - Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario comunale la firma di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.

Art. 50 - Attribuzioni per le funzioni statali

1 - Il Sindaco quale ufficiale del Governo esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge.

2 - Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale del Governo.

Art. 51 - Sospensione e decadenza

1 - Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2 - Il Sindaco decade:

- a) per condanna penale a' sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 52 - Funzioni sostitutive

1 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2 - Il medesimo sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per le dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del medesimo.

3 - In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI

Art. 53 - Principi e criteri direttivi

1 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2 - I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi individuati nei dipendenti di qualifica funzionale apicale o comunque nei dipendenti nominati con provvedimento del Sindaco quali responsabili di uno specifico servizio.

3 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente il Segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potere di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Art. 54 - Segretario Comunale

1 - Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:

- a) è a capo del personale;
- b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
- c) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti nei limiti del presente statuto e dei regolamenti;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti, avvalendosi dei responsabili dei servizi;
- e) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
- f) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione, assegnandone l'esecuzione ai responsabili dei servizi;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure, questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui delegati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

2 - Spettano al Segretario comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo del Comune.

A tal fine:

- a) formula proposte agli organi politici;
- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo avvalendosi dei responsabili dei servizi ai quali il regolamento affida autonomi poteri di gestione;
- c) esercita i poteri di spesa e di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, fatte salve le competenze attribuite in proposito ai responsabili di servizio;
- d) liquida i compensi ed indennità al personale già previsti e determinati per legge o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati, fatte salve le competenze attribuite ai responsabili dei servizi;
- e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) adotta gli atti di gestione del personale e provvede, previa proposta dei responsabili di settore, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e contrattuali;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti e verifica, anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli adempimenti;
- h) verifica e controlla le attività dei responsabili dei servizi riferendone alla Giunta ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti;
- i) adotta i provvedimenti di mobilità interna;
- l) emana e sottoscrive i provvedimenti a contenuto vincolati anche a rilevanza esterna;
- m) contesta inflazioni disciplinari e adotta i provvedimenti sanzionatori con le modalità previste dalle disposizioni in materia;
- n) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

3 - Spetta, inoltre, al Segretario comunale:

- a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, forniture e servizi, con l'osservanza delle norme stabilite dagli appositi regolamenti;
- b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse od è destinatario, salvo che non provveda alla stipula;
- c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
- d) sovrintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- e) firmare la corrispondenza inerente le attribuzioni suindicate per quanto non di competenza dei responsabili dei servizi.

4 - Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali indicazioni e proposte in

ordine al funzionamento ed all'organizzazione intera della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art. 55 - Vice segretario Comunale

- 1 - Nel regolamento organico del personale dipendente è previsto il Vice Segretario.
- 2 - Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- 3 - La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI

Capo I - Uffici

Art. 56 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1 - Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità; l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
- 2 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.
- 3 - L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
- 4 - Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
- 5 - Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi e le disposizioni vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 57 - Organizzazione del lavoro

- 1 - L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi;

- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
- 2 - L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento.
- 3 - Appositi regolamenti disciplinano in particolare:
- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica;
- 4 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali nonché della contrattazione decentrata.
- 5 - I posti dei responsabili dei servizi o di alta specializzazione possono essere coperti, con provvedimento del Sindaco anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Capo II - Servizi

Art. 58 - Servizi pubblici

- 1 - Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2 - I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3 - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
- a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
- 4 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 59 - Gestione in economia

- 1 - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
- 2 - Con apposite norme di natura regolamentate il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 60 - Concessione a terzi

- 1- Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2 - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3 - Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi i servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata mediante trattativa privata a soggetti di fiducia.

Art. 61 - Azienda speciale

1 - La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2 - Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3 - Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4 - Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune e di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5 - Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6 - Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8 - Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9 - Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10 - Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 62 - Istituzione

1 - Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2 - Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3 - Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 61.

4 - Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5 - L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6 - Il Consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7 - Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8 - La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 63 - Società di capitali

1 - Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2 - Il Consiglio comunale approva un piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3 - Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale realizzata mediante attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4 - Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.

5 - Lo statuto della società deve precedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 64 - Principi di cooperazione

1- Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della

cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.

2 - A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzione, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 65 - Convenzioni

1 - Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla Legge.

2 - Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro interconenti i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4 - La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitale e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 66 - Consorzi

1 - Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio che dovrà dettare altresì la composizione degli organi del Consorzio stesso.

2 - Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3 - Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;

b) il Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea. La composizione i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;

c) il Presidente è eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4 - Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 67 - Accordi di programma

1 - Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma

per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2 - Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3 - Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.

4 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5 - Nel caso l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

Art. 68 - Unione dei Comuni

1 - In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione dei Comuni.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 69 - Organismi e forme associative di partecipazione

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2 - Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 - Gli Enti pubblici e gli Enti morali aventi sede nel territorio comunale, sono riconosciuti quali organismi di partecipazione popolare.

4 - L'Amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti singoli o associati su specifici problemi.

Art. 70 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1 - Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:

a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

b) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;

c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;

d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

- e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il Bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.
- 2 - Il Comune promuove assemblee dei cittadini come forma di consultazione a livello comunale e di frazione, che saranno disciplinate da un apposito regolamento.
- 3 - Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
- 4 - Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi in relazione alle risorse disponibili ed alle esigenze dimostrate, ad associazioni ed Enti per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
- 5 - Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo particolare per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali. Può affidarle, inoltre, il coordinamento di particolari iniziative nell'ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale.
- 6 - Le facoltà e le prerogative di cui al presente articolo ed all'art. 69 sono riconosciute alle organizzazioni economiche, di categoria, sindacali aventi una struttura a livello provinciale o mandamentale, o una propria rappresentanza nel territorio comunale.

Art. 71 - Albo Comunale delle associazioni e del volontariato

- 1 - Viene istituito "l'Albo comunale delle associazioni e del volontariato".
- 2 - L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma terzo.
- 3 - Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
- a) essere dotate di statuto o regolamento proprio oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale.
- L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere eventuale documentazione a completamento;
- b) lo statuto od il regolamento deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizioni alla generalità dei cittadini;
 - c) non avere scopo di lucro;
 - d) avere almeno 10 soci;
 - e) presentare, all'inizio dell'anno solare, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente, con le cariche sociali.

Art. 72 - Consulta dell'Associazionismo

- 1 - E' costituita una consulta dell'Associazionismo al fine di creare una sede di scambio, di opinioni, di proposte e di informazioni fra l'Amministrazione Comunale e le libere associazioni.
- 2 - La consulta può articolarsi al proprio interno in comitati per settore o per singole materie. Ai comitati è riconosciuta una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- 3 - Le Commissioni consiliari all'atto della programmazione annuale ed in occasione di progetti mirati di notevole importanza, possono convocare in audizione la consulta o i comitati di cui al presente articolo.

Capo II - Partecipazione collaborativa

Art. 73 - Istanze, petizioni, interrogazioni

- 1 - I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 - Agli effetti del comma primo le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
- 3 - Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 71 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
- 4 - Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.
- 5 - Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari.

Art. 74 - Proposte

- 1 - I cittadini, singoli od associati, possono avanzare motivate proposte per l'adozione di atti amministrativi. Tali proposte sono sottoscritte da non meno di 50 cittadini oppure dal rappresentante di una associazione iscritta all'albo di cui all'art.71, relativamente agli scopi individuati nello statuto o regolamento depositato oppure dagli Enti riconosciuti nell'articolo 69 comma III.
- 2 - Il Sindaco provvede tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal momento della presentazione, a trasmettere all'organo comunale competente, la proposta, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura della spesa, ove necessaria.
- 3 - L'esito della decisione adottata dall'organo comunale competente, sarà dal Sindaco, tempestivamente, e comunque entro 60 giorni, comunicato ai proponenti.

Art. 75 - Diritto di iniziativa

- 1 - L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
- 2 - La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3 - Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in numero almeno pari al 5 per cento della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente riferita alla frazione od alle frazioni interessate di cui all'art. 2.
- 4 - Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazione e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi Organi istituzionali.
- 5 - Le firme dei proponenti devono essere autenticate a' sensi di legge.
- 6 - Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 76 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

- 1 - Un'apposita Commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato.
- 2 - Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3 - Scaduto il termine di cui al comma secondo, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Capo III - Partecipazione consultiva

Art. 77 - Referendum consultivo

- 1 - Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- 2 - Sono escluse dal referendum:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - d) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
 - e) i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.
- 3 - L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) dal 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4 - È altresì ammessa l'espressione e lo scrutinio del voto a mezzo di tecnologie elettroniche e sistemi informatici, che assicurino l'economicità e snellezza della consultazione, la facilità e la segretezza della votazione, la sicurezza e la rapidità dello spoglio.
- 5 - Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 78 - Effetti del referendum consultivo

- 1 - La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2 - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 79 - Disciplina del referendum consultivo

- 1 - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 80 - Consultazioni su atti fondamentali

1 - Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo IV - Partecipazione difensiva

Art. 81 - Pubblicità degli atti

1 - Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione; qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2 - Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 82 - Diritto di accesso e di informazione

1 - Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2 - Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale.

3 - Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti. Negli appositi spazi individuati nell'ambito delle frazioni destinati alla pubblicazione di atti ed avvisi di interesse generale verranno esposti oltre che gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, anche gli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

4 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5 - Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 83 - Azione popolare

1 - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO

Art. 84 - Istituzione

1 - Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2 - Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

Art. 85 - Attribuzioni

1 - Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o - qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - di propria iniziativa il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

2 - I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

3 - Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

4 - Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 86 - Nomina

1 - Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune ed a scrutinio segreto.

2 - Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.

3 - Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
- c) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
- d) i ministri di culto.

Art. 87 - Durata in carica, decadenza e revoca

1 - Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2 - Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

3 - In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4 - Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 88 - Mezzi e prerogative

- 1 - L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2 - Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3 - A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4 - Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5 - Acquisite tutte le informazioni utili:
 - a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
 - b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
 - c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6 - Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
- 7 - Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
- 8 - Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 89 - Rapporti con gli organi comunali

- 1 - Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 - La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sua prima riunione.
- 3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio comunale.

Art. 90 - Indennità di funzione

- 1 - Al difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio comunale, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennità di carica prevista per il Sindaco.

Art. 91 - Difensore civico pluricomunale

- 1 - Il Comune può prevedere l'istituzione di un Difensore civico pluricomunale regolamentandone la fattispecie con apposita convenzione tra i Comuni interessati.
- 2 - In tal caso la nomina, le competenze, il funzionamento dell'ufficio ed ogni altro aspetto saranno disciplinati dalla convenzione in deroga a quanto previsto nel presente titolo VII.

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 92 - Programmazione di bilancio

1 - La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione della previsione per programmi, servizi ed interventi.

2 - Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma primo sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3 - Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, o deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

4 - Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 93 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1 - Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.

2 - Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

3 - Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

4 - Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

Art. 94 - Risorse per la gestione corrente

1 - Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2 - Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3 - Il Sindaco assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma secondo.

Art. 95 - Risorse per gli investimenti

1 - Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento.

2 - Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma d'investimenti.

3 - Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi primo e secondo.

Art. 96 - Gestione del patrimonio

1 - Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2 - Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione dei beni comunali. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

3 - Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività.

4 - I beni patrimoniali non possono essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico o sociale.

5 - I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, per i beni immobili e dalla Giunta comunale per i beni mobili.

Art. 97 - Revisione economico finanziaria - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Consiglio comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti con le modalità ed i requisiti previsti dalla legge.

2 - I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello statuto, al loro incarico.

3 - Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4 - Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.

5 - I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6 - Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma terzo del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo.

Art. 98 - Rendiconto della gestione

1 - I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2 - La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3 - Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nell'adunanza di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 99 - Appalti e contratti

1 - Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3 - Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4 - Alla stipulazione dei contratti qualora rogati dal Segretario Comunale, in rappresentanza del Comune, interviene il Sindaco od in sua assenza il Vice Sindaco od un assessore appositamente delegato.

Art. 100 - Controllo della gestione

1 - Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2 - Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3 - Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo delle organizzazioni.

4 - Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 101 - Tesoreria e riscossione

- 1 - Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di Credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio, tramite appalto al quale si devono invitare minimo, tre Istituti di Credito.
- 2 - La concessione regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
- 3 - Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili, o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4 - Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, il Consiglio comunale decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
- 5 - Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Regolamenti

Art. 102 - Ambito di applicazione

- 1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2 - Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 3 - I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme di carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
- 4 - I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a) per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;
 - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
- 5 - Spetta al Sindaco o al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 103 - Procedimento di formazione

- 1 - L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
 - a) a ciascun Consigliere comunale;
 - b) alla Giunta comunale;
 - c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a' sensi dell'articolo 75 del presente statuto.

2 - I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

3 - Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.

4 - I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

5 - Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo II - Ordinanze del Sindaco

Art. 104 - Ordinanze ordinarie

1 - Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco o, in sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 105 - Ordinanze straordinarie

1 - Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.

2 - L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.

3 - Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma primo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4 - In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce a' sensi del presente statuto.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 106 - Revisione dello Statuto

1 - Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma terzo, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2 - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 107 - Entrata in vigore

1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 - Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5 - Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

6 - Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma secondo, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

7 - I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 8 Giugno 1990, n. 142 ed il presente Statuto, sino alla loro revisione.

Art. 108 - Entrata in vigore delle modifiche di adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81

1 - Ai sensi dell'art. 32 della Legge 25 marzo 1993 n. 81, le modifiche apportate per adeguare lo Statuto alle disposizioni di cui al Capo II della predetta legge, entrato in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della suddetta legge.